



Filippo Ansalone
Notaio

- REPERTORIO N.88053 - RACCOLTA N.19826
- Verbale di assemblea straordinaria della società "Fisciano Sviluppo s.p.a."

- REPUBBLICA ITALIANA -

- L'anno duemiladiciassette il giorno venticinque del mese di gennaio in Fisciano alla via Del Progresso civico n.14,
- alle ore sedici e minuti dieci.

- Avanti a me avvocato Filippo Ansalone, notaio in Fisciano, iscritto presso il Collegio notarile dei distretti riuniti di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania,

- è personalmente comparso il signor -

- PIRONE ANDREA, nato a Napoli il ventisette maggio millenovecentosettantanove,

- domiciliato per la carica ove segue, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di amministratore unico della società per azioni "Fisciano Sviluppo s.p.a.", società con socio unico, con sede legale in Fisciano, piazza Umberto I civico 1, con codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Salerno 03854550658, e iscritta presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno al numero 325587 del Repertorio Economico Amministrativo, capitale sociale euro 504.432,00, interamente versato, indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) email@pec.fiscianosviluppo.com.

- Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, agendo nella sua qualità di amministratore unico della predetta società per azioni "Fisciano Sviluppo s.p.a.", dichiara a me notaio che sono qui convenuti senza formale convocazione gli azionisti tutti della predetta società, l'amministratore unico e i componenti effettivi tutti dell'organo di controllo per costituirsi in assemblea validamente costituita ai sensi dell'art.2366, quarto comma, cod.civ., e, quindi, per discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, previamente concordato nei seguenti termini:

- **ORDINE DEL GIORNO** -

- **Approvazione della situazione patrimoniale aggiornata al 30 settembre 2016; provvedimenti ai sensi dell'art.2446, secondo comma, cod.civ., per perdite di oltre un terzo;**

- **Statuto della Fisciano Sviluppo s.p.a. - adeguamento alla normativa di cui al D.Lgs.numero 175 del 9 agosto 2016;**

- **Varie ed eventuali.**

- Ciò premesso, esso comparente signor Pirone Andrea, nella dichiarata qualità, invita me notaio a redigere il verbale dell'assemblea medesima.

- Aderendo alla richiesta io Notaio dò atto di quanto segue.

- Assume la presidenza, ai sensi dello statuto sociale e per unanime designazione dei presenti, il comparente, signor Pirone Andrea, nella dichiarata qualità, il quale conferisce a me notaio le funzioni di segretario e accerta, constata e dà

Registrato presso
l'Agenzia delle Entrate
di Salerno

in data 14 febbraio 2017

numero 1972 /1T

atto che:

-- è presente in proprio l'unico azionista complessivamente intestatario delle numero 504.432 azioni da euro 1,00 ciascuna costituenti l'intero capitale sociale, in persona del Comune di Fisciano, con sede in Fisciano, piazza Umberto I, presso la Casa Municipale, codice fiscale 00267790657, in persona del Sindaco pro-tempore dottor Sessa Vincenzo, nato a Salerno il tredici giugno millenovecentotantacinque, domiciliato per la carica in Fisciano presso il Palazzo di Città, facoltizzato ai sensi dello Statuto dello stesso Comune assunto ai sensi del Decr.Leggs. 18 agosto 2000 n.267 e successive modificazioni e integrazioni, nonchè in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale numero 87 in data 29 dicembre 2016, assunta ai sensi di legge, esecutiva,

-- per complessive numero 504.432 azioni sulle numero 504.432 azioni ordinarie costituenti l'intero capitale sociale, rappresentanti l'intero capitale sociale,

-- il socio è regolarmente iscritto nel libro dei soci e ha depositato le azioni presso la sede sociale nei termini di legge ed è titolare del diritto di voto nella presente assemblea e legittimato a partecipare alla presente assemblea a norma di legge e di statuto,

-- la società non ha in circolazione obbligazioni,

-- è presente l'amministratore unico in persona sempre di esso signor Pirone Andrea,

-- sono, altresì, presenti tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale in persona del Presidente del Collegio sindacale dottor Petrone Vincenzo e degli altri sindaci effettivi in persone del ragioniere Rescigno Domenico e del dottor De Caro Vincenzo, tutti revisori legali,

-- la società non ha provveduto alla nomina del revisore legale per il controllo contabile.

- Tutto quanto sopra constatato, il Presidente dichiara, ai sensi dell'art.2366 cod.civ., regolarmente costituita in forma totalitaria, anche senza la preventiva convocazione nelle forme previste dallo statuto sociale, ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

- Il Presidente dell'assemblea, signor Pirone Andrea, dichiara quindi di avere accertato l'identità e la legittimazione a intervenire dei presenti tutti e l'assemblea è regolarmente e validamente costituita e legittimata a decidere sugli argomenti posti all'ordine del giorno sopra trascritto.

- Tutti gli intervenuti si dichiarano pienamente edotti sugli argomenti in discussione, accettandone la discussione e rinunciando a ogni contraria eccezione.

- Il Presidente passa all'esame dei punti dell'ordine del giorno sopra trascritto.

- **Sul primo punto all'ordine del giorno, "Approvazione della situazione patrimoniale aggiornata al 30 settembre 2016;**

provvedimenti ai sensi dell'art.2446, secondo comma, cod.civ., per perdite di oltre un terzo",

- il Presidente riferisce come dal bilancio al 31 dicembre 2015, approvato con delibera dell'assemblea dei soci in data 24 giugno 2016 e depositato nel competente Registro delle Imprese, risulta confermata la diminuzione del capitale sociale di oltre un terzo nella misura di euro 174.260,92 (euro centosettantaquattromiladuecentosessanta e centesimi novantadue) in conseguenza di perdite, come già accertato dal bilancio riferito al precedente esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, per cui si devono assumere i provvedimenti di cui all'art.2446, secondo comma, cod.civ., essendo il capitale diminuito di oltre un terzo in conseguenza della perdita accertata e confermata e la perdita non si è nel periodo affatto incrementata, e per tale finalità è stata redatta l'apposita situazione patrimoniale alla data del 30 settembre 2016, che qui esibita dal comparente in assemblea e vidimata dallo stesso e da me notaio, omessane la lettura per dispensa avuta dal comparente in assemblea, al presente si allega sotto la lettera "A", con espresso conferma da parte dello stesso comparente che tale documento è stato preventivamente depositato in copia nella sede della società ai sensi di legge.

- Pertanto, continua sempre il Presidente, signor Pirone Andrea, occorre assumere i provvedimenti obbligatori ai sensi dell'art.2446, secondo comma, cod.civ., mediante la copertura integrale delle perdite accertate per euro 174.260,92 (euro centosettantaquattromiladuecentosessanta e centesimi novantadue) con le modalità proposte dall'organo amministrativo, mediante, in assenza di riserve disponibili e della riserva legale, proporzionale riduzione del capitale sociale da euro 504.432,00 (euro cinquecentoquattromilaquattrocentotrentadue) a euro 330.000,00 (euro trecentotrentamila), destinando euro 171,08 (euro centosettantuno e centesimi otto) a riserva.

- Il Presidente, signor Pirone Andrea, dà, altresì, atto che i conferimenti precedentemente dovuti sono stati integralmente eseguiti e il capitale attualmente sottoscritto è interamente versato. Quindi, concede la parola al Presidente del Collegio sindacale, dottor Petrone Vincenzo, il quale, a nome dell'intero Collegio sindacale, esprime il favorevole parere del Collegio sindacale all'adozione della proposta deliberazione.

- Passando, quindi, alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, "**Statuto della Fisciano Sviluppo s.p.a. - adeguamento alla normativa di cui al D.Lgs. numero 175 del 9 agosto 2016**", il Presidente, richiama l'esigenza, in conformità al citato D.Lgs. numero 175 del 9 agosto 2016 che costituisce il nuovo testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di adottare il nuovo statuto sociale composto di numero quarantasette (47) articoli che si propone

in totale sostituzione dell'attuale statuto e quale già preventivamente approvato, ai sensi dell'art.7 del citato Decr.Lgs. numero 175/2016, dalla egualmente citata Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Fisciano numero 87 in data 29 dicembre 2016, e, quindi, ne illustra il contenuto, precisando che il capitale sociale risulterà determinato nella nuova misura in dipendenza della descritta riduzione da assumere ai sensi dell'art.2446, secondo comma, cod.civ.

- A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione.

- Il Presidente dichiara chiusa la discussione in ordine agli argomenti all'ordine del giorno e invita l'assemblea a votare.

- L'assemblea, udita la relazione del Presidente e preso atto del parere favorevole degli organi sociali, ad unanimità di voti espressa per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

- **delibera:** -

- **a) -**

- di approvare la situazione patrimoniale della società alla data del 30 settembre 2016, come innanzi allegata sub "A",

-- di coprire integralmente le perdite per euro 174.260,92 (euro centosettantaquattromiladuecentosessanta e centesimi novantadue) emergenti, ai sensi dell'art.2446, secondo comma, cod.civ., dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, mediante riduzione del capitale sociale da euro 504.432,00 (euro cinquecentoquattromilaquattrocentotrentadue) a euro 330.000,00 (euro trecentotrentamila), e ciò a totale copertura della perdita accertata e destinando euro 171,08 (euro centosettantuno e centesimi otto) a riserva,

--- di procedere al ritiro e all'annullamento di numero 174.432 azioni del valore nominale di euro 1,00 ciascuna sulle numero complessive 504.432 azioni in circolazione, tutte di titolarità del socio unico "Comune di Fisciano", mandando per lo effetto euro 174.432,00 (euro centosettantaquattromilaquattrocentotrentadue) a copertura totale delle perdite accertate e degli stessi euro 171,08 (euro centosettantuno e centesimi otto) a riserva,

---- di delegare l'organo amministrativo all'esecuzione della riduzione sopra deliberata, mediante ritiro e annullamento del detto numero di azioni;

- **b) -**

- di approvare, in conformità al disposto dell'art.26 del citato D.Lgs. numero 175/2016, previa lettura da parte di me notaio all'assemblea, in totale sostituzione dello statuto vigente, il nuovo statuto sociale composto da numero quarantasette (47) articoli, con la nuova misura del capitale fissata a euro 330.000,00 (euro trecentotrentamila), rappresentato da numero 330.000,00 azioni del valore nominale di euro 1,00 ciascuna, per effetto della superiore deliberazione, e che, ai sensi dell'art.2436, ultimo comma, cod.civ., nella sua redazione aggiornata al presente si allega sotto la let-

tera "B",

- c) -

- di conferire mandato, con i più ampi poteri, all'amministratore unico per l'attuazione sempre della presente delibera e per apportare eventuali modificazioni e integrazioni che fossero richieste dalle competenti autorità.

- Il Presidente conferma che il testo della presente delibera viene approvato all'unanimità.

- Esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, proclamati i risultati della votazione e nessuno degli intervenuti chiedendo la parola, il Presidente, signor Pirone Andrea, ha dichiarato sciolta l'assemblea alle ore diciassette e minuti dieci.

- Le spese del presente atto e conseguenti a carico della società.

- E richiesto io notaio ho ricevuto il presente del quale, una con l'allegato, in assemblea, ho dato lettura al comparente che, interpellato, approva perché conforme alla sua volontà.

- Scritto da persona di mia fiducia con mezzi meccanici e in parte di mia mano per fogli tre, facciate nove e quanto della presente e sottoscritto alle ore diciassette e minuti venti.

- F.ti: Andrea Pirone - Filippo Ansalone notaio (sigillo)

- La presente copia, realizzata con sistema elettronico, è conforme al suo originale e si rilascia per uso consentito.

- Fisciano,

F. Ansalone
Filippo Ansalone



- Allegato "B" al numero 19826 di raccolta.

Statuto della società "FISCIANO SVILUPPO s.p.a.".

PARTE I

DENOMINAZIONE SEDE DURATA OGGETTO

Articolo 1

Denominazione e specificazioni giuridiche di adeguamento statutario al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

E' costituita, ai sensi degli articoli 2325 e seguenti del cod.civ., degli artt. 112 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 nonché dalle norme generali di diritto privato, la società per azioni denominata "Fisciano Sviluppo società per azioni", in forma abbreviata, "Fisciano Sviluppo s.p.a.".

La società potrà essere partecipata esclusivamente da Enti locali.

a) Ai fini del presente statuto si intendono per:

"amministrazioni pubbliche": le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità portuali;

b) "controllo": la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;

c) "controllo analogo": la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;

d) "controllo analogo congiunto": la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e cioè: le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;

b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni si-

gnificative di detta persona giuridica;

c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

e) "enti locali": gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

f) "partecipazione": la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;

g) "partecipazione indiretta": la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;

h) "servizi di interesse generale": le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico; generale;

i) "servizi di interesse economico generale": i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato;

l) "società": gli organismi di cui al titolo V del libro V del codice civile;

m) "società a controllo pubblico": le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b);

n) "società a partecipazione pubblica": le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico;

o) "società in house": le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto;

p) "società quotate": le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati; le società partecipate dalle une o dalle altre, salvo che le stesse siano anche controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.

Nel caso di ingresso nella società, di altri Enti Locali, vigono i seguenti oneri di motivazione analitica:

1. a eccezione dei casi in cui l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in con-

formità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di acquisto della partecipazione, anche indiretta, deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

2. l'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica;

3. l'amministrazione invia l'atto deliberativo di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Ai fini di quanto previsto dal precedente punto 3, per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo.

a) La deliberazione di partecipazione di un Ente Locale è adottata con: provvedimento del competente organo della regione, in caso di partecipazioni regionali;

b) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali;

L'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

L'atto deliberativo contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dello statuto della società della quale si acquistano le partecipazioni.

L'atto deliberativo è pubblicato sui siti istituzionali dell'amministrazione pubblica partecipante.

Nel caso in cui un Ente locale acquisisca la partecipazione senza l'atto deliberativo, la partecipazione è liquidata secondo quanto disposto dall'articolo 24, comma 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Se la mancanza o invalidità dell'atto deliberativo riguarda una partecipazione essenziale ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, si applicano le disposizioni di cui al-

l'articolo 2332 del codice civile.

Sono, altresì, adottati con le modalità precedenti:

- a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione.

La società Fisciano Sviluppo s.p.a., società in house, riceve affidamenti diretti di contratti pubblici dalla amministrazione che esercita su di essa il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo congiunto in quanto non vi sono partecipazioni di capitali privati.

In ogni caso, i requisiti del controllo analogo e di controllo analogo congiunto possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.

E' fatto obbligo alla società che oltre l'ottanta per cento del suo fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma precedente costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Nel caso di sfioramento, la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui lo stesso si è manifestato, rinunci a una parte dei rapporti di fornitura con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata.

Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali fina-

lizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo o del controllo analogo congiunto.

La società è tenuta all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta comunque fermo quanto previsto dall'articolo 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.

Articolo 2

Adeguamento al regime speciale degli affidamenti in house

La società Fisciano Sviluppo s.p.a., prende atto che:

1. E' istituito presso l'ANAC, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5 decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e conseguentemente, la società Fisciano Sviluppo s.p.a. provvede a predisporre gli atti necessari alla iscrizione nell'elenco, dell'Ente di riferimento. La domanda di iscrizione consente al Comune di Fisciano, sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale Fisciano Sviluppo s.p.a.. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo.

2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, e conseguentemente, la società Fisciano Sviluppo s.p.a. provvede a collaborare nella predisposizione degli atti necessari.

3. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Articolo 3

Sede

La Società ha sede legale nel Comune di Fisciano (provincia di Salerno).

Nel rispetto delle norme di legge, potranno essere istituite e parimenti soppresse in altre località nazionali e all'estero:

- a) con deliberazioni assembleari ordinarie, sedi secondarie;
- b) con deliberazioni assembleari ordinarie, filiali, succursali, agenzie e uffici di rappresentanza
- c) con deliberazioni del consiglio d'amministrazione, unità locali.

Articolo 4

Durata

La durata della società è stabilita dalla data della sua legale costituzione sino a tutto il 31 dicembre 2053 e potrà essere sciolta anticipatamente rispetto alla scadenza ovvero prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti.

Articolo 5

Finalità ed oggetto della società

La società ha come finalità quella di esprimere un modello organizzativo in grado di gestire in termini di efficienza ed economicità i servizi affidatigli nonché quella di promuovere lo sviluppo socio-economico dell'Ente di riferimento costituente e degli altri Enti locali soci. La società, pur facendo riferimento alle norme civilistiche applicabili, è organismo di diritto pubblico che non si pone obiettivi di lucro ma tende al sostanziale pareggio di bilancio. Nella gestione dei servizi affidati, ed in particolare nella gestione del servizio dei RSU, la società adotterà un modello organizzativo, contabile e fiscale atto ad evidenziare la specificità delle spese di gestione, di quelle di struttura e dei costi sostenuti. I bilanci preventivi, onde evitare notevoli ripianamenti finanziari a conguaglio, potranno, in caso di sensibile variazione dei prezzi di mercato o del costo del lavoro, essere rielaborati e riportati all'approvazione dell'Ente di riferimento e degli altri locali soci entro il 30 settembre di ciascun anno.

La società, in quanto società interamente partecipata da Enti locali, potrà svolgere le attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti

pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016.

La società, in quanto società interamente partecipata da enti pubblici territoriali, ha come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del presente articolo e quanto meglio appresso specificato.

La gestione, anche indiretta attraverso terzi concessionari o la partecipazione a società o enti operanti nei settori di: igiene urbana ed ambientale; - smaltimento, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, selezione, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo o nel suolo o nei modi e nei luoghi consentiti; riciclaggio e raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali di cui all'art.2, commi 4 e 5 dei D.P.R. n. 915/92 e s.m.i.; progettazione, realizzazione e gestione di impianti di ogni tipo necessari alla valorizzazione, trattamento e trasformazione dei rifiuti solidi urbani; manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare; inventario del patrimonio immobiliare pubblico e privato; manutenzione straordinaria programmata attraverso lo strumento del bilancio di previsione annuale dell'ente; - manutenzioni straordinarie impreviste; gestione e manutenzione dei servizi di illuminazione pubblica; - installazione e manutenzione di impianti elettrici, termici, elettronici, telematici, satellitari, di reti locali o geografiche a banda larga e di trasmissione dati e fornitura di servizi progettazione, gestione e manutenzione di impianti di ogni tipo per la produzione di energia elettrica e la sua commercializzazione, anche in partenariato con società ed enti di eccellenza nel settore, nonché la progettazione, realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici e comunque di energia rinnovabile, la vendita di energia elettrica e di risorse energetiche in genere; - gestione servizi cimiteriali; - gestione manutenzione di impianti di trasformazione e riutilizzo di materie prime e secondarie; gestione e salvaguardia e custodia del patrimonio ambientale e culturale e servizi di protezione e prevenzione e antincendio del patrimonio boschivo; gestione verde pubblico e privato; gestione e manutenzione impianti sportivi; - gestione di mense, residenze universitarie, residenze pubbliche e private, alberghi e residenze e strutture ricettive di interesse pubblico per la somministrazione di servizi quali case di accoglienza, centri di turismo, asili, centri di riabilitazione e di recupero e di orientamento e di consulto; - gestione servizi pubblicità, affissioni ed occupazione suolo pubblico sino alla fase della riscossione; - attività di portierato, di pulizie, sanificazione, derattizzazione e disinfestazione; servizi di realiz-

zazione e gestione parcheggi; servizi di scuola-bus e di trasporto pubblico; servizi di portierato, guardiania e vigilanza; partecipazione a gare nelle diverse tipologie indette territorio comunale ed all'esterno; - gestione di ogni servizio di competenza dell'ente affidabile all'esterno; manutenzione rete idrica e fognaria; - ricerca e formazione rivolta al personale degli enti locali; - ricerca economica, gestionale ed ambientale relativa all'oggetto sociale. Per il conseguimento del proprio oggetto sociale la società, direttamente e/o indirettamente potrà inoltre: - eseguire ogni altra operazione attinente all'oggetto sociale, nessuna esclusa; - compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; - assumere interessenze, quote o partecipazioni anche azionarie in società di capitali, imprese, consorzi ed enti anche di tipo associativo aventi scopi affini, analoghi, complementari o strumentali al proprio; - ricorrere a prestito, al credito industriale, a finanziamenti per opere pubbliche, a finanziamenti europei, contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti sia con Istituti Pubblici che Privati, concedere e ricevere fidejussioni e ipoteche di ogni ordine e grado, sviluppare ipotesi di project financing; - raccogliere, al fine del conseguimento degli scopi sociali, conferimenti di denaro o prestiti dai soci, esclusivamente nei limiti consentiti dalla delibera del 3 marzo 1994 del Comitato interministeriale per il Credito ed il Risparmio e/o da eventuali future norme che verranno emanate in materia - la società potrà altresì costituire e partecipare ad enti, società, consorzi, associazioni e fondazioni, sotto qualsiasi forma, il cui oggetto sociale è affine agli scopi sociali; - cedere beni acquistati ad idoneo valore di mercato secondo stime approvate dal C.d.A. o dall'Amministratore unico a valore non inferiore a quello di costo se nuovi o mai usati; - prestare servizi a favore di terzi ricompresi nell'ambito delle attività svolte.

Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche socie possono autorizzare, con deliberazione unanime dell'Assemblea, la costituzione di una società interamente controllata dalla Fisciario Sviluppo s.p.a., avente per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, e prevedere il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

Articolo 6

Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione della società

1) La società, qualora svolga attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbli-

go di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adotta sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.

2) La società, nello svolgimento della sua attività, predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'assemblea anche nell'ambito della relazione di cui al comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

3) Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, la società valuta l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che la società predispone annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblica contestualmente al bilancio d'esercizio.

5. Qualora la società non integri gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, darà conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Articolo 7

Gestione del personale

1. Salvo quanto previsto, nello specifico, dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ai rapporti di lavoro dei dipendenti della società si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto

previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.

2. La società stabilisce, con proprio provvedimento, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.

5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale.

6. La società garantisce il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.

7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

8. Le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società stesse, procedono, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e

nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 565 a 568 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, continuano ad applicarsi alle sole procedure in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Fino al 30 giugno 2018, la società non può procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 1, agli elenchi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Esclusivamente ove sia indispensabile personale con profilo infungibile inerente a specifiche competenze e lo stesso non sia disponibile negli elenchi di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 25 del D.L.vo 175/16, le regioni, fino alla scadenza del termine di cui al comma 3 del medesimo articolo, possono autorizzare, in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, l'avvio delle procedure di assunzione ai sensi dell'articolo 19 sempre del medesimo articolo. Dopo la scadenza del suddetto termine, l'autorizzazione è accordata dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.

I rapporti di lavoro stipulati in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli e i relativi provvedimenti costituiscono grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

Articolo 8

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche da parte degli Enti soci. Presa d'atto.

La società Fisciano Sviluppo s.p.a., prende atto che:

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 le amministrazioni pubbliche socie effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 del medesimo articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, dall'articolo 24, 175/16, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 del citato decreto 175/06 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter,

del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 9

Norme finanziarie per gli enti locali, in caso di risultato negativo da parte della Società

1. Nel caso in cui la società presenti un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, ciascuna per quanto di sua competenza, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

2. Gli accantonamenti e le valutazioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017, in presenza di adozione della contabilità finanziaria:

a) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016; qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);

b) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una

somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

3. Le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

Articolo 10

Trasparenza

La società assicura il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

PARTE II

CAPITALE SOCIALE AZIONI OBBLIGAZIONI CASO DI INGRESSO DI NUOVI SOCI

Articolo 11

Capitale sociale

Il capitale sociale è di euro 330.000,00 (euro trecentotrentamila) ed è diviso in numero 330.000 azioni da nominali euro 1 (uno), aventi tutte parità di diritto. La partecipazione di eventuali altri soci pubblici ammessi alla Fisciano Sviluppo s.p.a. non potrà essere complessivamente superiore, per tutta la durata della società, al 49% dell'intero Capitale sociale.

Gli eventuali versamenti effettuati dai soci ed eseguiti in conto futuri aumenti di capitale, sono infruttiferi e non comportano obblighi di restituzione per la società, salvo apposita deliberazione assembleare.

Su delibera dei soci, costoro, per necessità gestionali, potranno finanziare la società senza che ciò comporti aumento di capitale sociale:

- a) ciò potrà avvenire anche in proporzione diversa alle quote di partecipazione dei soci al capitale sociale;
- b) quanto versato sarà comunque infruttifero salvo che l'organo amministrativo, sentito il collegio sindacale, non deliberi il riconoscimento di un interesse a un tasso da stabilire.

Articolo 12

Variazioni del capitale sociale

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria e alle condizioni e

nel termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del codice civile in materia. In caso di aumento del capitale sociale verrà riservato, salvo diversa deliberazione assembleare, il diritto di opzione agli azionisti.

Articolo 13

Finanziamento dei soci.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, si rendessero necessari versamenti in conto capitale e tutti i soci fossero disponibili a eseguirli, tali versamenti s'intenderanno proporzionali alle quote di partecipazione al capitale sociale, salvo e unanime pattuizione. La società ha facoltà di emettere ogni titolo o valore mobiliare previsto dalla legge. Su delibera dei soci, costoro potranno finanziare la società senza che ciò comporti, aumento di capitale sociale. Ciò potrà avvenire anche in proporzione diversa alle quote di partecipazione dei soci al capitale sociale.

Articolo 14

Azioni

Le azioni sono obbligatoriamente nominative ed indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto, in occasione delle assemblee.

In sede di aumento di capitale sociale gli azionisti hanno diritto di opzione nella sottoscrizione di azioni di nuova emissione, proporzionalmente al possesso azionario rilevabile dall'iscrizione nel libro soci alla data di deliberazione dell'aumento di capitale sociale. Il termine per l'esercizio del diritto di opzione di cui all'articolo 2441 cod.civ. è fissato in mesi sei. Le eventuali azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse godono dei diritti per esse espressamente previsti nell'atto che ne disciplina l'emissione. I certificati azionari portano le firme di amministratori, oppure quelle di un amministratore e di un procuratore speciale all'uopo delegato dal Consiglio di Amministrazione.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorrerà l'interesse legale vigente, salvo il diritto degli amministratori di avvalersi dall'articolo 2344 cod.civ. delle facoltà loro concesse. In conformità dell'articolo 2441 cod.civ., la società potrà aumentare il proprio capitale riservando parte delle azioni di nuova emissione ai propri dipendenti. Il socio che intende costituire in pegno, in tutto o in parte, le proprie azioni dovrà darne comunicazione scritta agli altri soci, indicando le condizioni dell'operazione di finanziamento in relazione alla quale le azioni dovrebbero essere costituite in pegno e gli altri soci avranno diritto di prelazione nell'esecuzione dell'operazione stessa, diritto da esercitarsi dandone comunicazione scritta entro 15 giorni dal ricevimento dell'offerta. In caso di e-

esercizio di prelazione esercitato da un socio resta convenuto che il diritto di voto continuerà a spettare al socio debitore che ha costituito le azioni in pegno. Ove gli altri soci non si avvalgano del diritto di prelazione di cui sopra, il socio interessato potrà, entro un mese dalla spedizione della lettera di offerta, compiere l'operazione, ma ciò:

a) solamente con primaria banca o assicurazione

b) a condizione che la banca o assicurazione riconoscano di aver accertato la preliminare osservanza della clausola di prelazione contenuta nel presente articolo e che nell'atto di costituzione di pegno, da produrre alla società, sia stato convenuto che il diritto di voto spetti al socio debitore.

La qualità di azionista comporta di per sé sola piena ed assoluta adesione all'atto costitutivo della società ed al presente statuto.

Articolo 15

Norme per l'Acquisto di partecipazioni da parte di Enti locali. Modello di contabilità

1. Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un Ente locale di partecipazioni nella società Fisciano Sviluppo s.p.a. sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

2. L'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'acquisto della partecipazione rende inefficace il contratto di acquisto della partecipazione medesima. La Fisciano Sviluppo s.p.a., in caso di ingresso di nuovi soci pubblici, adotta un sistema di contabilità industriale con la quale ciascun Ente Locale, per ogni servizio, avrà la specificazione contabile, in termini di entrate e uscite sulle quali poter esercitare il controllo analogo congiunto, analogo a quello esercitato sui propri servizi di cui al Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, così come riportato nell'articolo 1 del presente Statuto.

Ciascun Ente locale partecipante alla società sottoscrive una Convenzione generale di gestione dei servizi con la Fisciano sviluppo s.p.a..

Ciascun Ente locale partecipante alla società redige, nei termini temporali del presente statuto, un bilancio di previsione e un bilancio consuntivo. Il bilancio d'Ente, dovrà essere approvato secondo la normativa vigente dagli organi Comunali o Regionali cui si riferisce e confluirà, solo dopo tali approvazioni, nei bilanci complessivi di previsione e consuntivi della società Fisciano sviluppo s.p.a..

Il Bilancio di ciascun Ente sarà autonomo e i suoi risultati di gestione appartengono esclusivamente all'Ente stesso. Eventuali perdite dovranno essere ripianate dall'Ente che le ha prodotte e non potranno in nessun caso essere accollate dalla società Fisciano sviluppo s.p.a. o da altri Enti parte-

cipanti alla società.

In caso di mancato ripianamento delle perdite entro l'esercizio nel quale vengono rilevate, la società Fisciano sviluppo s.p.a. potrà interrompere la prestazione dei servizi gestiti per conto dell'Ente in perdita ed invitare lo stesso a riacquisirli in gestione diretta.

La contabilità industriale adottata consentirà di addebitare specificamente anche tutti gli oneri riflessi di gestione e le imposte e tasse di pertinenza di ciascun Ente.

Regolamenti contabili e amministrativi, da allegare ad ogni convenzione stipulata, possono essere redatti per specificare nel dettaglio la gestione dei rapporti tra Ente affidatario in house e società.

Articolo 16

Gestione delle partecipazioni pubbliche locali

1. Per le partecipazioni regionali i diritti del socio sono esercitati secondo la disciplina stabilita dalla regione titolare delle partecipazioni.

2. Per le partecipazioni di enti locali i diritti del socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato.

3. In tutti gli altri casi i diritti del socio sono esercitati dall'organo amministrativo dell'ente.

4. La conclusione, la modificazione e lo scioglimento di patti parasociali sono deliberati ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 e il contrasto con impegni assunti mediante patti parasociali non determinano l'invalidità delle deliberazioni degli organi della società partecipata, ferma restando la possibilità che l'esercizio del voto o la deliberazione siano invalidate in applicazione di norme generali di diritto privato.

6. Qualora lo statuto della società partecipata preveda, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, la facoltà del socio pubblico di nominare o revocare direttamente uno o più componenti di organi interni della società, i relativi atti sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 2400, secondo comma, del codice civile.

7. Nei casi di cui al comma 6, la mancanza o invalidità dell'atto deliberativo interno di nomina o di revoca rileva come causa di invalidità dell'atto di nomina o di revoca anche nei confronti della società.

8. Resta fermo quanto disposto dal decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.

Articolo 17

Prelazione

Qualora un socio intenda trasferire in tutto o in proprie a-

zioni, ovvero i diritti di opzione su nuove azioni emesse in caso di aumento di capitale, dovrà previamente, con raccomandata R.R. da inviare all'organo amministrativo offrirle in acquisto agli altri soci, specificando il nome del terzo e dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita. L'organo amministrativo entro 10 giorni dal ricevimento della proposta di vendita provvederà a darne comunicazione a tutti i soci. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al comma precedente, darne comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A.R. all'organo amministrativo, nella quale dovrà essere manifestata incondizionata volontà di acquistare le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. L'organo amministrativo provvederà a dare comunicazione all'offerente ed a tutti i soci a mezzo raccomandata A.R. delle proposte di acquisto pervenute entro 10 giorni dal ricevimento. Nel caso in cui l'offerta, venga accettata da più soci le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società. Qualora, in seguito ad alienazione, venisse raggiunta quota minima pubblica di possesso azionario, di cui all'articolo 5, le successive alienazioni di azioni e diritti di opzione da parte di enti pubblici potranno essere disposte esclusivamente in favore di altri enti pubblici locali soci e non soci. Nel caso in cui nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione, le azioni ed i relativi diritti di opzione possono essere offerti anche a terzi nel rispetto di quanto disposto dal successivo articolo.

Articolo 18

Trasferimento delle azioni

Il trasferimento delle azioni e dei diritti di opzione è comunque subordinato al preventivo gradimento dell'organo amministrativo, espresso con la maggioranza qualificata di cui all'articolo 23 comma 3, anche per quanto concerne la qualifica del cessionario. E' libero sia da prelazione che da gradimento il trasferimento di azioni mortis causa. Il rifiuto deve essere motivato.

Comunque il gradimento dovrà essere negato in presenza delle seguenti circostanze:

- a) nel caso che l'acquirente persona fisica abbia subito condanne, anche non definitive, per reati dolosi;
- b) nel caso che la parte acquirente abbia subito protesti cambiari o per assegni a vuoto.
- c) nel caso che, con l'acquisizione delle azioni messe in vendita, la parte privata acquirente superi il 49% capitale sociale;
- d) nel caso che, con l'alienazione delle azioni messe in vendita, la partecipazione complessiva del capitale sociale del Comune e/o degli enti pubblici, scenda al di sotto del limite

previsto dal comma 2 dell'articolo 5 e cioè dei 51%. A tal fine il socio alienante deve comunicare all'organo amministrativo le generalità del cessionario, ed ogni altra indicazione eventualmente richiesta, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'organo amministrativo deve comunicare al socio la propria decisione entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente comma, trascorso tale termine senza che l'organo amministrativo si sia pronunciato il consenso si presume prestato. In particolare la società, qualora non voglia o non possa acquistare essa stessa, ai sensi dell'articolo 2357 cod.civ., le azioni od i diritti di opzione che si vogliono trasferire, può indicare al socio alienante un acquirente ad esso gradito.

Fermo quanto sopra, l'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. È fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto. La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di alienazione della partecipazione.

Articolo 19

Certificati azionari

La società non ha l'obbligo di emettere i titoli azionari se non a richiesta del socio interessato. Essa potrà emettere certificati provvisori firmati da almeno due amministratori, fra i quali il presidente o l'amministratore delegato, o in mancanza del Consiglio di Amministrazione, dal solo amministratore unico. La qualifica di azionista, nei rapporti con la società viene acquisita unicamente attraverso l'iscrizione nell'apposito albo dei soci.

Articolo 20

Obbligazioni.

La società potrà emettere obbligazioni ordinarie nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 2410 cod.civ. e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

Articolo 21

Contributi

La società potrà ricevere contributi e sponsorizzazioni per il conseguimento delle finalità sociali da chiunque. La società potrà organizzare eventi di ogni tipo per il conseguimento delle finalità sociali.

PARTE III

ORGANI

Articolo 22

Organi della società

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea degli azionisti;
- b) il Consiglio di Amministrazione o L'Amministratore unico e Comitato con funzioni consultive
- c) il Presidente
- d) il Direttore Generale
- e) il Collegio Sindacale.

Articolo 23

Assemblea

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e dello statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti ed i loro aventi causa, dell'art. 2437 cod.civ. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea ordinaria delibera sulle dall'art. 2364 cod.civ.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie indicate dall'art. 2365 cod.civ.

Articolo 24

Convocazione delle assemblee

L'assemblea, che può essere ordinaria e straordinaria è convocata dall'organo amministrativo anche al di fuori della sede sociale, purché in Italia, osservate le disposizioni dell'articolo 2366 cod.civ.

In occasione di ogni convocazione, l'organo amministrativo provvederà altresì ad inviare ai soci, almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, avviso redatto su supporto cartaceo o magnetico spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compreso il telefax e la posta elettronica), contenente il giorno, l'ora e il luogo della adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

La seconda convocazione dell'assemblea, che può essere contenuta anche nell'avviso di prima convocazione, non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativo e di controllo. Delle deliberazioni assunte dovrà essere data tempestiva comunicazione ai componenti non presenti dei succitati organi. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con le previsioni dell'articolo 2369 cod.civ.

Articolo 25

Partecipazione all'assemblea

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea i soci regolarmente iscritti nel libro soci almeno cinque giorni prima dell'adunanza e i soci depositato le loro azioni o che nello stesso termine abbiano la relativa certificazione presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione. Ogni

socio può farsi rappresentare, a mezzo di delega scritta, da altro socio o da persona non socio, con osservanza del disposto e dei limiti dell'articolo 2312 cod. civ. All'assemblea ha diritto a partecipare, qualora la società a norma del precedente articolo abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

Articolo 26

Funzionamento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico, questi ultimi, da persona eletta con la maggioranza dei Presenti. L'assemblea nominerà altresì un segretario, anche non socio con le medesime modalità, salvo che tale ufficio sia assunto da un notaio ai sensi di legge.

In caso di assemblea straordinaria il verbale dell'assemblea dovrà essere redatto da un notaio.

Spetta al Presidente verificare la regolarità della costituzione e la validità dell'assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti e la regolarità delle deleghe, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel relativo verbale, trascritto a cura del segretario nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee. Ogni socio ha diritto di esprimere nelle assemblee un voto per ogni azione posseduta.

Articolo 27

Assemblea ordinaria e straordinaria

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti. L'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti indicati nell'articolo 2364 cod.civ. e su ogni altro oggetto previsto dal presente statuto. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro 180 giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'80% del capitale sociale. In seconda convocazione, è validamente costituita se può deliberare col voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, il 70% del capitale sociale, fatte salve le disposizioni di legge inderogabili.

Articolo 28

Organo amministrativo

I componenti dell'organo amministrativo devono possedere i

requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre componenti, oppure da un Amministratore unico, secondo le decisioni assunte dall'Assemblea.

Nel caso del Consiglio di Amministrazione si assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

La scelta degli amministratori da eleggere è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

Nel caso che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, al Comune di Fisciano saranno riservati due dei consiglieri da eleggere, il terzo consigliere è eletto dagli altri soci, riuniti in assemblea elettiva speciale; il terzo Consigliere così eletto, li rappresenta tutti al fine di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società.

Nel caso la società sia amministrata da un Amministratore Unico, l'elezione dello stesso, spetta al Comune di Fisciano, socio fondatore della società.

Nel caso la società sia amministrata da un Amministratore Unico, essa dovrà dotarsi di un Comitato con funzioni consultive e di proposta, al quale parteciperanno, di diritto, i rappresentanti di tutti i soci al fine di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società.

Per il raggiungimento dell'influenza determinante di cui sopra, così come prescritto dal comma d) dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le decisioni relative alla definizione degli obiettivi strategici e sulle azioni significative della società, devono essere prese all'unanimità di voti di tutti i componenti del Consiglio di amministrazione o del Comitato consultivo congiuntamente all'Amministratore unico.

Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili e possono essere anche non soci. Il Consiglio di Amministrazione, nomina, tra i suoi membri il Presidente e il Vicepresidente.

Il Consiglio di Amministrazione può assegnare cariche, e delegare ai sensi e nei limiti dell'art. 2381, cod.civ. parte

dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, determinandone la remunerazione, sentito il collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2389 cod.civ.

Nel periodo di intercorrenza tra la data di scadenza e quella di ricostituzione dell'organo amministrativo, l'organo amministrativo continua ad esercitare i poteri previsti dalla legge e dal presente statuto senza limitazione alcuna. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del proprio incarico, fermo restando la competenza dell'Assemblea ordinaria per le determinazioni di cui all'articolo 2364 cod.civ.

Gli amministratori sono soggetti comunque al limite dei compensi determinati secondo criteri oggettivi e trasparenti e secondo le normative vigenti in materia.

Gli amministratori della società non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori. Ai fini della migliore governance, efficienza ed economicità della società, è prevista altresì:

a) l'attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;

b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;

c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;

d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

È comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti della società indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.

Alla società, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società

controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento. Coloro che hanno un rapporto di lavoro con la società e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società, ovvero ricoprono la carica di amministratore unico, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori o all'amministratore unico.

In caso di costituzione di Comitati con funzioni consultive o di proposta, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.

Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Al Consiglio di Amministrazione e agli organi di controllo delle società in house si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

Articolo 29

Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi

I componenti degli organi di amministrazione e controllo della società sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. È devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2.

Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione.

Articolo 30

Controllo giudiziario sull'amministrazione della società

In deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dal-

l'articolo 2409 del codice civile, ciascuna amministrazione pubblica socia, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, è legittimata a presentare denuncia di gravi irregolarità al tribunale.

Articolo 31

Crisi d'impresa della società

La società è soggetta alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento. Quando si determini la situazione di cui al comma precedente, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 4, anche in deroga al comma 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.

Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione

di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, che contempili il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni.

Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.

Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento della società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita.

Fermo restando quanto disposto dall' articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 2014, le amministrazioni pubbliche e le società a partecipazione pubblica inviano alla struttura cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci e gli altri documenti obbligatori, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con le modalità e nei termini stabiliti dalla medesima struttura.

Articolo 32

Poteri del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore unico e Comitato con funzioni consultive

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria e gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge e dallo statuto riservati all'assemblea dei soci e potrà quindi in via esemplificativa:

- a) procedere ad acquisti, permuta ed alienazioni mobiliari e immobiliari, assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari, partecipare ad altre aziende o società costituite o costituende, anche sotto forma di conferimento, fare qualsiasi operazione presso gli istituti di credito;
- b) assumere e licenziare personale
- c) acquistare e vendere merci e beni mobili in genere anche registrati;
- d) procedere a revisioni e) esigere somme o quant'altro comunque qualsiasi titolo;
- f) compiere qualunque operazione bancaria, e così chiedere e

(ottenere finanziamenti, aperture di credito e fidi di conti corrente, perfezionando tutte le formalità relative; aprire e chiudere conti; depositare e ritirare somme, titoli e valori, emettere assegni sul conti correnti della società presso qualsiasi banca od istituto di credito, fino a concorrenza dei fidi accordati alla società stessa, compiere ogni atto o operazione presso la Cassa Depositi e Prestiti (ovvero enti similari) ove consentita dalla speciale normativa;

g) deliberare l'assunzione di contratti;

h) nominare avvocati e procuratori alle liti in ogni sede grado di giurisdizione;

i) nominare un comitato esecutivo, procuratori e consiglieri delegati determinandone i poteri;

l) nominare il Direttore Generale e definirne poteri, compiti, attribuzioni, periodo e remunerazione con la responsabilità di cui all'art. 2396 cod.civ.

Inoltre resta all'organo amministrativo la competenza decidere su atti che prevedano l'assunzione di nuove attività o servizi connessi a quelli oggetto della società. Rientrano nella competenza collegiale del consiglio, e quindi non sono delegabili ai singoli amministratori, oltre alle attribuzioni previste dalla legge come non delegabili, l'approvazione dei piani di investimento connessi ai contratti stipulati con gli enti pubblici per la gestione dei servizi pubblici.

Articolo 33

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o in caso di suo impedimento, dalla persona che lo sostituisce, nella sede della società o in altro luogo, purché in Italia, con avviso spedito con lettera raccomandata almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione o, in caso d'urgenza, su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico, con telegramma o fax o posta elettronica o altro mezzo purché idoneo, da recapitarsi almeno 24 ore prima. La convocazione ha luogo di regola una volta ogni bimestre e quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità nonché quando ne faccia richiesta scritta almeno metà più uno dei consiglieri in carica. Il Consiglio si reputa validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi.

Articolo 34

Validità delle delibere del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti favorevoli dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci, mentre per le deliberazioni che seguono sarà necessaria la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica:

- a) trasferimento delle azioni;
- b) esame e proposte all'assemblea di eventuali modifiche allo statuto.

Articolo 35

Deleghe

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, ad uno dei suoi membri, con la qualifica di Consigliere delegato ad eccezione di quelle non delegabili a norma di legge.

Il Consiglio può altresì nominare, anche fra i suoi membri, un Direttore Generale, determinandone le mansioni e i compensi. Il Consiglio di Amministrazione o l'organo amministrativo potranno pure attribuire speciali incarichi e speciali funzioni d'ordine tecnico-amministrativo ad uno o più dei suoi membri o a consulenti esterni, in tal caso, potrà deliberare speciali compensi e particolari remunerazioni, sentito però in ogni caso il parere del collegio sindacale.

Articolo 36

Firma e rappresentanza sociale

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in caso di assenza o di impedimento al Vice-Presidente, o all'Amministratore unico spetta la rappresentanza legale, negoziale e giudiziale della società. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, al Presidente e al Vice-Presidente potranno essere attribuite dal Consiglio di Amministrazione particolari cariche, deleghe e funzioni.

Articolo 37

Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore unico

Il Presidente o l'Amministratore unico:

- a) ha la rappresentanza legale della società con firma libera anche per la esecuzione di tutte le deliberazioni,
- b) può rilasciare anche a terzi procure speciali per atti o categorie di atti di ordinaria amministrazione predeterminati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza di quest'ultimo, dall'Assemblea degli azionisti,
- e) convoca l'assemblea, ne accerta la regolare costituzione e la presiede;
- d) sovrintende al regolare andamento della società;
- e) riferisce all'assemblea sull'andamento della gestione aziendale segnatamente in ordine alla realizzazione degli indirizzi programmatici stabiliti dall'assemblea stessa e, ove necessario, ne sollecita l'emanazione;
- f) promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività Aziendale con le realtà sociali, economiche e culturali della comunità locale. In caso di assenza o di impedimento del presidente del Consiglio di Amministrazione, il Presidente è sostituito dal Vice-presidente o dal consigliere anziano. La firma del Vicepresidente o del consigliere anziano fa fede dell'assenza o dell'impedimento del

Presidente.

Articolo 38

Direttore Generale

Il Direttore Generale potrà essere nominato ai sensi della lett. 1) dell'art. 21 del presente Statuto:

- partecipa con voto consultivo alle riunioni dell'organo amministrativo;
- predispone, unitamente agli amministratori, le relazioni annuali e/o periodiche;
- collabora e coadiuva il Collegio Sindacale;
- partecipa alle riunioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, esprimendo pareri consultivi.

Articolo 39

Collegio sindacale

Il Collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. I sindaci effettivi e supplenti dovranno essere scelti fra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e giustizia.

L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci effettivi ed al Presidente del collegio sindacale.

Articolo 40

Controllo contabile

A professionista esperto, iscritto nel registro dei revisori contabili, è attribuito il controllo contabile. L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile nell'apposito libro depositato presso la sede della società.

PARTE IV

BILANCIO ED UTTLI

Articolo 41

Esercizio sociale

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 42

Bilancio

Il bilancio di esercizio, redatto secondo i criteri di cui all'articolo 2423 e seguenti del codice civile, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, e corredato dalla relazione degli amministratori sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci a cura dell'organo amministrativo nei termini e con i differimenti di legge.

Il bilancio può essere certificato da società di revisione abilitata, prescelta dall'organo amministrativo.

Con eventuale regolamento interno, da redigere a cura dell'organo amministrativo, potranno essere emesse disposizioni

relative alla tenuta della contabilità, analitica ed industriale ai fini della migliore trasparenza e tutela dell'Ente pubblico di riferimento.

Il bilancio di esercizio raggruppa tutti i bilanci ed i documenti di cui all'articolo 15 del presente statuto.

Articolo 43

Utili

Gli eventuali utili netti di bilancio saranno ripartiti come segue:

- a) il 5% al fondo di riserva legale fino a che abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) il 20% ad un Fondo riserva statutario, destinato al miglioramento e allo sviluppo dell'azienda;
- c) il residuo verrà ripartito tra i soci in forma di dividendi in base alle risultanze dei singoli bilanci d'Ente.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi e luoghi e termini stabiliti dall'organo amministrativo.

I dividendi si prescrivono a favore della società qualora non siano riscossi entro il quinquennio dalla data in cui divengono esigibili.

PARTE V

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 44

Scioglimento e Liquidazione

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società l'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, determinandone poteri e compensi e stabilendo le modalità di liquidazione.

Articolo 45

Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, si intende eletto ad ogni effetto di legge presso quello che risulta dal libro soci.

Articolo 46

Clausola compromissoria.

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci, o fra la società, i soci, gli amministratori i liquidatori, o fra soci, la società e gli eredi di un socio, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri tutti nominati, su richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Salerno nel rispetto della disciplina prevista dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente.

Il Collegio Arbitrale dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina ed a sua ponderata e motivata scelta, deciderà in via rituale o irrituale, secondo diritto o equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni

e determinazioni del Collegio Arbitrale vincoleranno le parti.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni de citato D.Lgs 5/2003. Il lodo arbitrale deciderà anche circa le spese di giudizio la loro ripartizione tra le parti. Il collegio arbitrale avrà sede presso il Comune di Fisciano.

Resta obbligo ed impegno delle parti a dare immediata spontanea esecuzione alla decisione arbitrale.

Articolo 47

Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni in materia contenute nel codice civile, nel Decreto Legislativo 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni e nelle altre leggi in materia, con particolare riferimento al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

- Fisciano, venticinque gennaio duemiladiciassette.

- F.ti: Andrea Pirone - Filippo Ansalone notaio (sigillo)

- La presente copia, realizzata con sistema elettronico, è conforme al suo originale e si rilascia per uso consentito.

- Fisciano,

F. Cappa
F. Cappa
